

CIRCOLARE N. 26
13 DICEMBRE 2014

Dichiarazioni di intento Approvato il nuovo Modello

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Come commentato nella circolare di Studio n. 24 del 2014, l'art. 20 del "**Decreto Semplificazioni**" (**D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175**) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 633/1972).

A decorrere dalle lettere di intento che esplicano efficacia dal 1 gennaio 2015, l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è ribaltato in capo all'esportatore abituale, che dovrà:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- successivamente, consegnare al proprio fornitore (o in Dogana) copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore avrà poi l'obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

A seguito della modifica dell'adempimento, la norma prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni (quindi 90 giorni dal 13.12.2014).

Con sorprendente e inusuale sollecitudine (almeno una volta!), l'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri sera 12 dicembre sul proprio sito il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159674/2014** (in allegato di seguito alla presente), con il quale si dà pratica attuazione alle nuove regole di gestione delle lettere di intento relative alle operazioni poste in essere dal 01/01/2015.

1. La nuova procedura

Il nuovo iter appare così strutturato:

- 1) il soggetto che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando apposito software di supporto che sarà pubblicato a breve nel sito dell'Agenzia entrate) un tracciato record che ha la struttura grafica della precedente lettera di intento, integrato da un maggior dettaglio di dati anagrafici e dai riferimenti al tipo di plafond. In particolare, va specificato se trattasi di plafond fisso o mobile e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA (in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni – esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie con subentro nel plafond – deriva il plafond stesso);
- 2) il medesimo soggetto, stampa la dichiarazione di intento trasmessa (con l'omissione del quadro A relativo ai dati del plafond) unitamente alla ricevuta di presentazione, e la invia al proprio fornitore ovvero la presenta in Dogana;
- 3) il fornitore (e quindi anche la Dogana), grazie ad una utility ad accesso libero, che sarà a breve messa a disposizione sul sito dell'Agenzia, riscontra l'avvenuto invio telematico dei dati all'Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.

Sin qui nulla di dirimente, se non la agevolazione/obbligo (per il fornitore) di poter/dover controllare autonomamente in modo semplice e snello (senza dover ricorrere all'aiuto del

professionista) la veridicità della lettera di intento cartacea che gli è stata inoltrata. **Restano naturalmente fermi gli ulteriori obblighi di annotazione della lettera di intento sull'apposito libro** o in apposita sezione dei registri IVA.

Ma, **la nuova procedura si potrà applicare, per effetto della cautele imposte dallo Statuto del contribuente, solo dopo 60 giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo.**

Quindi, tutto rimane sospeso sino al giorno 11 febbraio 2015.

2. Il periodo transitorio fino all' 11 febbraio 2015

Per coprire il **periodo transitorio**, il paragrafo 5 del Provvedimento detta le regole da adottare in questo lasso temporale; in particolare, si afferma che:

- 1) **fino all' 11 febbraio 2015**, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento;
- 2) in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate (proprio perché presentazione non c'è stata);
- 3) tuttavia, gli operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura già dal giorno di pubblicazione del software (ed, in tal caso, sembra che il fornitore sia obbligato alla verifica telematica).

Quando si giungerà **al giorno 12 febbraio 2015, il regime di "sospensione degli effetti" cesserà**, con la conseguenza che:

- l'emittente della lettera di intento dovrà provvedere all'invio telematico del documento all'Agenzia delle entrate, se la copertura della lettera di intento medesima riguarda anche operazioni poste in essere **dopo** tale data (in pratica, l'adempimento riguarderà tutte le richieste di fornitura per il periodo dal 01 al 31.12.2015). Non viene precisato se sia necessario un nuovo inoltro cartaceo al fornitore;
- il soggetto che riceve la lettera di intento (appunto, non si comprende se la riceverà ex novo, oppure si intende già definitivamente ricevuta con le vecchie modalità) dovrà verificare, per le forniture poste in essere a decorrere dal medesimo 12 febbraio 2015, la presenza del corretto invio all'Agenzia entrate, con la procedura di cui si è detto in precedenza (diversamente si asterrà dalla non applicazione del tributo in fattura).

Al riguardo, nel sito internet dell'Agenzia entrate sono evidenziate le seguenti indicazioni:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/dichiarazioni+di+intento/scheda+informativa+dichiarazioni+di+intento>

Scheda informativa

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998).

Disposizioni transitorie

Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

3. Alcune considerazioni sulla procedura nel periodo transitorio

Accogliendo con favore le indicazioni del Provvedimento (ma, si tratta di vere semplificazioni!), ci si augura che l'Agenzia delle entrate precisi meglio, in una circolare, quale sia il ruolo del fornitore dell'esportatore abituale in questo periodo transitorio che va dal 01.01.2015 (momento a decorrere dal quale acquisisce efficacia la disposizione del decreto semplificazioni) sino all' 11.02.2015 compreso.

Infatti, se il Provvedimento specifica in modo chiaro che egli non debba effettuare alcun riscontro sul documento ricevuto, non si trova scritto in modo chiaro e preciso che non si debba attivare alcuna trasmissione del contenuto della lettera di intento secondo le vecchie abitudini.

Pare, comunque, dallo spirito del Provvedimento, che anche tale adempimento sia sostanzialmente soppresso, quasi a significare che la vecchia procedura sia ormai inefficace per le operazioni relative al 2015.

In effetti, potrebbe restare qualche perplessità per il semplice fatto che, ove fosse valida la ricostruzione effettuata, potrebbero esistere talune operazioni completamente prive di monitoraggio telematico immediato. Si pensi, ad esempio, ad una lettera di intento emessa a valere per le forniture del solo mese di gennaio 2015, oppure per una singola operazione "spot", magari anche di importo rilevante.

Agendo secondo quanto sembra di comprendere, tale lettera di intento sfuggirebbe a qualsiasi monitoraggio infrannuale tanto ad opera del soggetto emittente quanto ad opera del ricevente.

Tuttavia, non va dimenticato che, nella prossima dichiarazione annuale, il fornitore dovrà operare un riepilogo delle forniture senza applicazione di IVA, con la conseguenza che il cerchio dovrebbe chiudersi.

Diversamente, ove lo spirito non fosse quello sopra evocato, non vi sarebbe di che allarmarsi, poiché l'eventuale trasmissione telematica (vecchia maniera, ad opera del fornitore, per la lettera di intento ricevuta anche in dicembre 2014) potrebbe avvenire entro il prossimo 16 gennaio (rectius, 16 febbraio, in relazione alla possibilità di trasmissione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta), con tutto il tempo a disposizione perché vengano emanati i necessari approfondimenti.

Il panorama diviene allora "certo" (perlomeno sembra così al momento!):

- **le aziende possono ora "liberare" le loro lettere di intento seguendo le progressive abitudini;**
- **i fornitori non le potranno "rifiutare in attesa di chiarimenti" come anche grossi operatori stanno ancora facendo in questi giorni;**
- **per evitare qualsiasi spettro sanzionatorio, si attendano conferme in merito all'assoluta assenza di obblighi di trasmissione telematica (vecchia maniera) delle lettere di intento emesse a valere sul periodo 01.01.2015 – 11.02.2015.**

Si noti, infine, un'ultima cosa: per le lettere di intento a valere per tutto il 2015, il soggetto emittente avrà tutta la convenienza ad anticipare la trasmissione con le nuove procedure (cioè, fin dal momento in cui l'Agenzia entrate renderà disponibile il software e le procedure di controllo ed invio telematico del modello "Dichiarazione d'Intento"), senza attendere il giorno 12 febbraio prossimo. Infatti, se vi fosse la necessità di una consegna di merce proprio in tale giorno e venisse richiesta la presenza di una ricevuta telematica almeno di pari data, potrebbe accadere che il riscontro sul sito dell'Agenzia delle entrate (a carico del fornitore) dia esito negativo, con conseguente necessità di applicare l'IVA alla fornitura.

4. Il nuovo modello "Dichiarazione d'intento"

Nel dettaglio, il modello (si veda di seguito) è composto dal frontespizio (che contiene i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente), dal quadro A (che contiene i dati relativi al plafond) e dalla sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.

Nel quadro A "Plafond", viene richiesto di indicare il metodo di plafond (fisso o mobile) adottato (A1). Inoltre (A2), se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5) e la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

Per la consegna al fornitore (o in Dogana) è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A.

Come già anticipato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà poi resa disponibile una funzione che consentirà al fornitore il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. In base alle nuove disposizioni, il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni d'intento dovrà porre in essere detto riscontro prima di effettuare operazioni non imponibili (ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972), al fine di non incorrere nella sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (cfr. nuovo comma 4-bis, art. 7 del DLgs. n. 471/1997).

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A).

Nessuna indicazione viene data in caso di **revoca** della dichiarazione di intento (come peraltro relativamente alla disciplina finora vigente). Pertanto, si ritiene che nel caso in cui una dichiarazione di intento abbia validità fino ad un certo periodo (o importo) e ci si accorga di essere in procinto di esaurire il plafond disponibile, dovrà essere inviata una comunicazione al fornitore con la quale si comunica la revoca con effetto dal ... della dichiarazione di intento n. ... del

Tale comunicazione dovrà essere **conservata** e si ritiene opportuno che sia **annotata**, sia dall'esportatore abituale che dal fornitore, nel registro delle dichiarazioni di intento.

Al momento (bisognerà attendere la pubblicazione del software) non è chiaro se con un unico file telematico possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia entrate più dichiarazioni di intento, ovvero se è necessaria una spedizione telematica per ogni dichiarazione di intento. In base ad alcune indicazioni delle specifiche tecniche pare possibile che un unico file telematico contenga più dichiarazioni di intento: naturalmente, si auspica

che sia effettivamente così, pena un appesantimento operativo notevole per gli esportatori abituali che emettono un numero rilevante di dichiarazioni di intento.

5. Ipotesi di procedura operativa per la presentazione delle dichiarazioni di intento – il servizio di invio telematico reso da Acerbi&Associati

In attesa che l’Agenzia entrate renda disponibile il software di compilazione gratuito (di cui daremo sollecita informazione), ricordiamo che il modello “Dichiarazione di intento” è presentato **esclusivamente per via telematica**,

- a) **direttamente** dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia entrate Entratel o Fisconline;
- b) **tramite intermediari abilitati**.

I Clienti che intenderanno usufruire dello Studio per la trasmissione delle dichiarazioni di intento (l’alternativa, come scritto, è spedirle direttamente abilitandosi ai servizi Entratel o Fisconline) dovranno procedere alla compilazione della “Dichiarazione di intento” utilizzando il software gratuito reso disponibile dall’Agenzia entrate ed inviare allo Studio per la presentazione il relativo file telematico generato.



Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati*

1.1 Sono approvati:

- a) il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, annesso al presente provvedimento;
- b) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

1.2 Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

2. *Modalità e termini di presentazione della dichiarazione*

2.1 La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti

incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato **“Dichiarazione d'intento”**, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A “Plafond”.

2.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

3. Reperibilità del modello

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

4. Riscontro telematico dell'avvenuta presentazione da parte del cedente o del prestatore

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

5. Decorrenza e disposizioni transitorie

5.1 Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 luglio 2000, n. 212, possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del presente provvedimento. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

5.2 Gli operatori possono tuttavia avvalersi del sistema di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del software di cui al punto 2.2.

5.3 Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previste al punto 5.1, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

L’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, modificando l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ha disposto l’obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, approva il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l' istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell' Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell' imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2014

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Rossella Orlandi

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI

SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali**
(art. 13 D.lgs.
n.196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Conferimento Dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.
L'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolari
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero _____ Anno _____
Attribuito dal dichiaranteNumero _____ Anno _____
Attribuito dal fornitore o prestatore**DATI DEL DICHIARANTE**Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Cognome o denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso (M/F)
Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
giorno mese anno**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**Codice fiscale _____ Codice carica _____ Codice fiscale società _____
Cognome _____ Nome _____ Sesso (M/F)
Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
giorno mese anno**RECAPITI**Telefono _____ Indirizzo di posta elettronica _____
prefisso numero**INTEGRATIVA**Numero protocollo di invio _____
Integrativa _____**DICHIARAZIONE**Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'ANNO _____

e chiedo di acquistare o importare _____

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo pari a euro 1 _____,00

operazioni fino a concorrenza di euro 2 _____,00

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno _____ a 4 giorno mese anno _____

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE Dogana**Altra parte contraente**Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Cognome o denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso (M/F) **FIRMA**

FIRMA _____

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="text" value="1"/>				
	Esportazioni <input type="text" value="2"/>	Cessioni intracomunitarie <input type="text" value="3"/>	Cessioni verso San Marino <input type="text" value="4"/>	Operazioni assimilate <input type="text" value="5"/>	Operazioni straordinarie <input type="text" value="6"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Data dell'impegno giorno mese anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 100%;" type="text"/>		

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (art 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e art. 20, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato "DICHIARAZIONE D'INTENTO", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Frontespizio

Numero di dichiarazione

Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

Dati del dichiarante

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:

- **se persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- **se soggetto diverso da persona fisica**, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il "Codice carica" può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il "Codice carica" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Integrativa

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Dichiarazione

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

Il dichiarante compila:

- il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato;
- i **campi 3 e 4**, se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) da specificare.

Destinatario della dichiarazione

Il **campo "Dogana"** è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all'**"Altra parte contraente"** il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

QUADRO A PLAFOND

Tipo di plafond

Nel **rigo A1**, il dichiarante indica la natura del plafond: **Fisso** o **Mobile**.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la **casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata"** e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle **caselle da 2 a 5 del rigo A2**, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- la **casella 2**, per le **esportazioni** di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- la **casella 3**, per le **cessioni intracomunitarie** di beni;
- la **casella 4**, per le **cessioni** di beni effettuate nei confronti di operatori **sammarinesi**;
- la **casella 5**, per le **operazioni assimilate** alle cessioni all'esportazione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la **casella 6 operazioni straordinarie**.

Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

Stampa della dichiarazione

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

ALLEGATO A

**Specifiche tecniche per la trasmissione
telematica Dichiarazione d'intento**

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEL MODELLO DICHIARAZIONE D'INTENTO DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi al Modello Dichiarazione d'intento per la richiesta di non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in acquisti e importazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le dichiarazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica del Modello di Dichiarazione d'intento sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati anagrafici ed altri dati del frontespizio;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni modello di Dichiarazione d'intento presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B";

- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`
NU	Campo numerico positivo	Zero	`001234`
			`123456`
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori	Spazio	`BO`

	“spazio” ed “EE” per gli esteri.		
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

2.5 Regole generali.

2.5.1 Codici fiscali e partite IVA

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio del modello è l'identificativo del soggetto che presenta la dichiarazione di intento e va riportato in duplice su ogni record che costituisce la richiesta stessa nel campo “Codice fiscale del contribuente”.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nel modello devono essere formalmente corretti.

Il codice fiscale del contribuente, riportato nel campo 2 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e deve essere congruente con la relativa partita IVA, indicata nel campo 14 e quest'ultima deve risultare attiva.

La non registrazione o l'incongruenza con la Partita IVA, comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.

Il codice fiscale del destinatario della dichiarazione, riportato nel campo 41 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e deve essere congruente con la relativa partita IVA indicata al campo 42 e quest'ultima deve risultare attiva.

La non registrazione o l'incongruenza con la Partita IVA, comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione .

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 19 del record B deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.

2.5.2 Altri dati

Tutti gli importi sono esposti in unità di Euro.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

.

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "IV115"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Dichiarazione su più invii					
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della richiesta	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Integrativa					
8	Dichiarazione integrativa	90	1	CB	
9	Protocollo telematico da integrare - Prima parte	91	17	NU	Obbligatorio se presente campo 8. Il protocollo deve essere di un documento presentato dal cf presente al campo 2.
10	Protocollo telematico da integrare - Parte seconda	108	6	NU	
Dati del contribuente					
11	Cognome	114	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 12 e assente il campo 13. Alternativo al campo 13.
12	Nome	138	20	AN	Obbligatorio se presente il campo 11 e assente il campo 13. Alternativo al campo 13.
13	Denominazione	158	60	AN	Obbligatorio se assenti i campi 11 e 12.
14	Partita IVA	218	11	PI	Dato obbligatorio. La partita IVA deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria. Deve essere attiva e quella relativa al codice fiscale del dichiarante. La non registrazione e/o la non correttezza comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
Persona fisica					
15	Comune di nascita	229	40	AN	Dato obbligatorio se presente la sezione.
16	Provincia di nascita	269	2	PR	
17	Data di nascita	271	8	DT	Dato obbligatorio se presente la sezione.
18	Sesso	279	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se presente la sezione.
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. La sezione è obbligatoria per "Soggetti diversi dalle persone fisiche"					
19	Codice fiscale	280	16	CF	il dato è obbligatorio per i contribuenti diversi dalle persone fisiche ovvero nel caso in cui sia presente un dato nella sezione. Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente (campo 2). Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria

20	Codice fiscale società dichiarante	296	11	CN	Il codice fiscale deve essere formalmente corretto. Può essere presente solo con codice carica (campo 21) uguale a 1, 6 o 9.
21	Codice carica	307	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 9
22	Cognome	309	24	AN	Dato obbligatorio
23	Nome	333	20	AN	Dato obbligatorio
24	Sesso	353	1	AN	Vale 'M' o 'F'.
25	Data di nascita	354	8	DT	Dato obbligatorio
26	Comune o stato estero di nascita	362	40	AN	Dato obbligatorio
27	Sigla della provincia di nascita	402	2	PR	
Recapiti					
28	Telefono - Prefisso e numero	404	12	AN	Il dato deve essere numerico
29	Indirizzo di posta elettronica	416	100	AN	
Dichiarazione					
30	Casella Acquisti	516	1	CB	Obbligatorio se assente campo 31. Alternativo al campo 31
31	Casella Importazioni	517	1	CB	Obbligatorio se assente campo 30. Alternativo al campo 30
32	Anno	518	4	NU	Dato obbligatorio
33	Importo operazione	522	16	NU	E' obbligatoria la presenza di uno e solo uno tra i campi 33, 34 e 35.
34	Importo fino a concorrenza	538	16	NU	Se presente casella 31 può essere presente solo il campo 33
35	periodo da	554	8	DT	
36	periodo a	562	8	DT	Obbligatorio se presente campo 35, se campo 35 uguale a 0, deve essere uguale a 0. Il campo 35 deve essere antecedente al campo 36. La parte anno deve essere uguale al campo 32.
37	Descrizione merce	570	100	AN	
38	Numero attribuito dal dichiarante	670	16	AN	Obbligatorio
39	Anno della dichiarazione	686	4	NU	Obbligatorio deve essere uguale al campo 32
Destinatario della dichiarazione					
40	Dogana	690	1	CB	Obbligatorio se presente campo 31.
41	Codice fiscale	691	16	CF	Obbligatorio se presente campo 30. Se presente, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
42	Partita IVA	707	11	PI	Dato obbligatorio se presente campo 41. Se presente la partita IVA deve essere formalmente corretta e registrato in Anagrafe tributaria. Deve essere attiva e quella relativa al codice fiscale di campo 41. La non registrazione e/o la non correttezza comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
43	Cognome	718	24	AN	
44	Nome	742	20	AN	
45	Denominazione	762	60	AN	
46	Sesso	822	1	AN	Obbligatorio se presente campo 45 Vale 'M' o 'F'
Firma					
47	Firma del dichiarante	823	1	CB	
Quadro A					
48	Tipo plafond	824	1	NU	Obbligatorio, Vale 1 Plafond fisso e 2 Plafond mobile

49	Casella Dichiarazione IVA annuale presentata	825	1	CB	
50	Esportazioni	826	1	CB	Se caselle campo 49 e 54 non sono barrate, almeno una delle casella 50, 51, 52 e 53 deve essere barrata.
51	Cessioni intracomunitarie	827	1	CB	
52	Cessioni verso San Marino	828	1	CB	
53	Operazioni assimilate	829	1	CB	
54	Operazioni straordinarie	830	1	CB	Obbligatoria se non è barrata nessuna casella da 49 a 53
55	Filler	831	30	AN	
56	Filler	861	30	AN	
Sezione Intermediario					
57	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	891	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è diverso dal campo 2 del record B e dal campo 19 del record B
58	Data dell'impegno	907	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
59	Firma dell'intermediario	915	1	CB	
60	Filler	916	3	AN	
61	Filler	919	925	AN	
Spazio riservato al Servizio telematico					
62	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
63	Filler	1864	7	AN	
64	Filler	1871	3	AN	
65	Filler	1874	5	AN	
66	Filler	1879	1	AN	
67	Filler	1880	1	AN	
68	Filler	1881	1	AN	
69	Filler	1882	1	AN	
70	Filler	1883	1	AN	
71	Filler	1884	1	AN	
72	Filler	1885	13	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
73	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
74	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z" :						
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'	
2	Filler	2	14	AN		
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU		
4	Filler	25	9	AN		
Spazio non utilizzato						
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi	
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'	
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	